



STUDIO LOSI E ASSOCIATI

INFORMATIVA N. 20

Ostiglia, 30.04.2020

AGGIORNATO IL PROTOCOLLO NAZIONALE COVID-19 SUI LUOGHI DI LAVORO

RIFERIMENTI

Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 24 aprile 2020

IN SINTESI

In data 24 aprile 2020 le Parti sociali hanno integrato il Protocollo sottoscritto in data 14 marzo 2020 sull'adozione delle misure di prevenzione e sicurezza da adottare negli ambienti di lavoro per prevenire e contenere i contagi da COVID-19.

L'accordo è stato aggiornato tenuto conto degli ultimi provvedimenti adottati dal Governo e dal Ministero della Salute, da ultimo il DPCM del 10 aprile che ha autorizzato la riapertura di alcune attività commerciali e produttive subordinandola all'adozione di specifiche prescrizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

In data 14 marzo, su invito della Presidenza del Consiglio, è stato sottoscritto il **Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro** tra CGIL, CISL, UIL e Confindustria, Confapi, Rete Imprese Italia (in rappresentanza di Casartigiani, CNA, Confartigianato, Confcommercio e Confesercenti) e Alleanza delle Cooperative.

Successivamente, con il DPCM 10 aprile 2020 sono state fornite ulteriori prescrizioni in merito alle condotte da osservare da parte delle attività produttive e commerciali non soggette a sospensione.



Il 24 aprile 2020 le Parti sociali hanno **aggiornato** il suddetto Protocollo con nuove misure di prevenzione e sicurezza da attuare al fine di integrare ulteriormente le misure di contenimento del contagio e adottare specifici protocolli in base all'attività produttiva svolta.

Per quanto il Protocollo si riferisca al DPCM 10 aprile 2020, le prescrizioni in esso contenute sono applicabili anche con riferimento alle misure previste dal DPCM 26 aprile 2020, che richiama più volte il Protocollo sottoscritto dalle Parti sociali in data 24 aprile.

Le modifiche e le novità apportate dal Protocollo siglato in data 24 aprile sono ispirate alla volontà di **coniugare la tutela della salute** dei lavoratori con la **prosecuzione dell'attività** di impresa.



In particolare, le novità introdotte rispetto al Protocollo del 14 marzo attengono:

- alla gestione del rientro sul posto di lavoro del dipendente risultato positivo al COVID-19;
- alle conseguenze per il datore di lavoro che non adotta le misure di protezione;

- alle modalità con cui operare il distanziamento dei lavoratori;
- all'obbligo di indossare DPI quali la mascherina chirurgica per chi abbia sintomi sospetti in azienda e per tutti coloro che lavorano in uno spazio comune;
- all'incremento delle funzioni del medico competente nell'ambito della sorveglianza sanitaria.

Di seguito verranno analizzate **le sole novità e modifiche introdotte dal Protocollo sottoscritto in data 24 aprile 2020**: per tutto quanto non specificato, si rimanda al Protocollo del 14 marzo 2020.

AMBITO DI APPLICAZIONE

Le aziende ammesse alla prosecuzione o alla ripresa dell'attività sono tenute al rispetto delle misure indicate dal DPCM del 10 aprile 2020 oltre alle previsioni contenute nel Protocollo del 24 aprile, da **integrare con eventuali e ulteriori strumenti di protezioni individuate** per la specifica realtà aziendale **previa consultazione delle rappresentanze sindacali aziendali** o, in assenza di queste ultime, con quanto previsto dalle associazioni di categoria e dalle rappresentanze sindacali relative al proprio settore di attività.



L'azienda che **non si attiene** alle misure di protezione previste dal Protocollo aggiornato e a quelle specifiche dettate per la tipologia attività svolta dovrà **sospendere l'attività** produttiva o commerciale **fino al ripristino delle condizioni di sicurezza**.

OBBLIGHI DI INFORMAZIONE

I contenuti dell'**obbligo di informazione** rimangono **sostanzialmente invariati** rispetto a quelli del Protocollo del 14 marzo, pertanto, il datore di lavoro dovrà informare i dipendenti e i terzi che accedono in azienda relativamente a:

- l'obbligo di rimanere nel proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria;
- il divieto di ingresso o permanenza in azienda, con preventivo e tempestivo obbligo di dichiarare al datore di lavoro se, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
- l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro in azienda, in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene;
- l'obbligo di informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.



Il Protocollo del 24 aprile, in aggiunta agli obblighi informativi di cui sopra, ha previsto l'onere in capo al datore di lavoro di **informare adeguatamente i dipendenti** circa il complesso delle **misure adottate** sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi specifici, a cui il personale deve attenersi, nonché fornire informazioni sul **corretto utilizzo dei DPI** per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione di contagio.

MODALITÀ DI INGRESSO E USCITA IN AZIENDA

Ferma restando la possibilità di misurare la temperatura corporea all'ingresso dei locali aziendali e la facoltà del datore di richiedere, anche sotto forma di autocertificazione, l'attestazione da parte del dipendente o di chiunque voglia fare ingresso in azienda, di eventuali contatti con soggetti contagiati o la provenienza negli ultimi 14 giorni da zone ad alto rischio epidemico, sono state dettate, con il Protocollo aggiornato al 24 aprile, **nuove regole in materia di ingresso** in azienda del **lavoratore risultato positivo** al COVID-19.



Il lavoratore che rientri in azienda dopo essere risultato positivo al Covid-19 dovrà presentare la **certificazione medica** da cui risulti la "**avvenuta negativizzazione**" del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.

Inoltre, laddove l'autorità sanitaria di competenza imponga **misure aggiuntive specifiche** come, ad esempio, l'esecuzione del tampone per tutti i lavoratori, il datore di lavoro fornirà la massima **collaborazione** con le autorità sanitarie stesse.

ACCESSO DI FORNITORI ESTERNI

Dopo l'integrazione del Protocollo in commento sono stati introdotti **nuovi obblighi in capo ad appaltatore e committente**:



- in caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito produttivo (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o vigilanza) che risultassero positivi al tampone COVID-19, l'appaltatore dovrà **informare immediatamente** il committente ed entrambi dovranno collaborare con l'autorità sanitaria fornendo elementi utili all'individuazione di eventuali contatti stretti;
- l'azienda committente è tenuta a dare, all'impresa appaltatrice, completa informativa dei contenuti del Protocollo aziendale e deve vigilare affinché i lavoratori della stessa o delle aziende terze che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le disposizioni.

Restano **invariate le altre misure di prevenzione** sulla diversificazione delle entrate e delle uscite tra personale e fornitori esterni, sull'utilizzo di servizi igienici distinti rispetto a quelli in uso dal personale, sull'obbligo del mantenimento della distanza di almeno un metro sia per i dipendenti che fruiscono di mezzi di trasporto forniti dal datore di lavoro, che per il terzo conducente del mezzo di trasporto che non possa rimanere sul mezzo durante le fasi di carico e scarico.

PULIZIA E SANIFICAZIONE

In aggiunta all'obbligo di **sanificazione e igienizzazione quotidiana e periodica** dell'azienda e in particolare delle **aree comuni**, nelle **aree geografiche a maggiore endemia** o nelle aziende in cui si sono **registrati casi sospetti di COVID-19**, in aggiunta alle normali attività di pulizia,



è necessario prevedere, soprattutto in occasione della riapertura, una sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, ai sensi della Circolare 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della salute.

PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

Ferme restando le precauzioni igieniche individuali da rispettare da parte di tutti i dipendenti e i soggetti terzi presenti in azienda, con particolare riferimento alla **pulizia delle mani**, il datore di lavoro, oltre a mettere a disposizione idonei mezzi detergenti e a raccomandare una frequente detersione con acqua e sapone, deve inoltre



collocare i suddetti **detergenti in posizioni** tali da essere **accessibili a tutti** i lavoratori anche grazie a specifici dispenser da ubicare in punti facilmente individuabili dai lavoratori e dai soggetti estranei che facciano ingresso in azienda.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

Oltre agli strumenti di protezione previsti dal Protocollo aggiornato al 24 aprile, dovranno essere adottati **dispositivi di protezione individuale idonei, calibrati sulla base del complesso dei rischi valutati** e, a partire dalla mappatura delle diverse attività dell'azienda.



Nello specifico, è stato reso **obbligatorio**, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, **l'utilizzo di una mascherina chirurgica**, come previsto dal DL n. 9/2020 (art. 34) in combinato con il DL n. 18/2020 (art. 16, c. 1).

ORGANIZZAZIONE AZIENDALE

Il Protocollo raccomanda di **preferire e favorire**, ove possibile, il **lavoro a distanza** (smart working)

anche nella fase di progressiva riattivazione del lavoro, ferma la necessità che il datore di lavoro garantisca adeguate condizioni di supporto al lavoratore e alla sua attività (assistenza nell'uso delle apparecchiature, modulazione dei tempi di lavoro e delle pause).



Laddove non fosse possibile adottare la modalità di lavoro agile, deve essere garantito il rispetto del **distanziamento sociale**, anche attraverso una **riorganizzazione degli spazi lavorativi**, compatibilmente con la natura dei processi produttivi e dei locali aziendali.

Ad esempio, nel caso di lavoratori che **non necessitano di particolari strumenti e/o attrezzature** di lavoro e che possono lavorare da soli, gli stessi potrebbero, per il periodo transitorio, essere posizionati in spazi ricavati da uffici dismessi o sale riunioni inutilizzate.

In generale, il datore di lavoro deve **riorganizzare la struttura aziendale**, per distanziare le postazioni lavorative e incentivare la turnazione dei lavoratori in modo da ridurre il più possibile la presenza del personale in contemporanea e gli assembramenti all'entrata e all'uscita attraverso la flessibilità di orari.



Tali strategie dovranno essere osservate per evitare aggregazioni anche durante il tragitto casa-lavoro e ridurre l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici.

Per tale motivo andrebbero incentivate forme di trasporto verso il luogo di lavoro con adeguato distanziamento fra i viaggiatori e favorendo l'uso del mezzo privato o di navette.

GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA

Sono **confermate le condotte** previste dal Protocollo del 14 marzo da mettere in atto per la **gestione** di una persona che presenti sintomi riconducibili al contagio da COVID-19.



Oltre all'immediato isolamento del lavoratore che presenti sintomi sospetti, il soggetto deve essere subito dotato, ove già non lo fosse, di mascherina chirurgica.

SORVEGLIANZA SANITARIA

Il Protocollo integrato alla data del 24 aprile 2020 ha intensificato le funzioni e le responsabilità del **medico competente**, egli infatti:

- potrà suggerire l'adozione di **eventuali mezzi diagnostici** qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori;
- alla ripresa delle attività, dovrà essere coinvolto per le **identificazioni dei soggetti con particolari situazioni di fragilità** e per il reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da COVID-19;
- per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l'infezione da COVID-19, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone, dovrà effettuare la **visita medica precedente alla ripresa del lavoro** (prevista dal D.Lgs n. 81/2008 a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, ma indipendentemente dalla durata dell'assenza stessa), al fine di **verificare l'idoneità alla mansione**, nonché per **valutare profili specifici di rischio**.



È raccomandato che la sorveglianza sanitaria ponga particolare attenzione ai soggetti fragili anche in relazione all'età.

AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO

Il Protocollo aggiornato ha previsto che laddove, per la particolare tipologia di impresa e per il sistema delle relazioni sindacali, **non fosse possibile costituire comitati aziendali** per la verifica e il rispetto delle misure previste, verrà creato un **Comitato Territoriale composto dagli Organismi Paritetici** per la salute e la sicurezza, se presenti, **con il coinvolgimento degli RLST** e dei rappresentanti delle **Parti sociali**.

Potranno essere costituiti, a livello territoriale o settoriale, ad iniziativa dei soggetti firmatari del presente Protocollo, **comitati per le finalità del Protocollo**, anche con il coinvolgimento delle **autorità sanitarie locali** e degli altri **soggetti istituzionali coinvolti** nelle iniziative per il contrasto della diffusione del COVID-19.